



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

**RATIFICA DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA IN
MATERIA DI COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE, EDUCATIVO
E SCIENTIFICO**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho l'onore di presentare al Consiglio Grande e Generale per la ratifica l'Accordo in materia di cooperazione in campo culturale, educativo e scientifico fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Ellenica, sottoscritto a San Marino il 10 giugno 2010.

Il Congresso di Stato ha approvato, nella seduta del 7 giugno 2010, il testo dell'Accordo, finalizzato allo sviluppo della cooperazione culturale fra i due Paesi, nell'intento di favorire una sempre migliore conoscenza reciproca e, conseguentemente, l'intensificazione delle relazioni ai vari livelli, e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto in data 13 luglio 2010.

L'Accordo sarà quindi utile strumento per favorire lo scambio di iniziative culturali, mostre, convegni, eventi artistici ed una più stretta cooperazione in campo scientifico, anche attraverso scambi fra i rispettivi Istituti universitari e di istruzione superiore.

La struttura di questa intesa si basa sulla consapevolezza che i due Paesi affondano le loro radici nella stessa cultura europea e sulla volontà di disporre di uno strumento che sia in grado di favorire attività congiunte, di tutelare e



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

valorizzare i rispettivi patrimoni artistici e culturali e di trarre reciproco beneficio attraverso gli scambi nel settore della ricerca scientifica e dell'università.

Le agenzie preposte all'attuazione di tutte le iniziative bilaterali previste dall'Accordo sono - per parte sammarinese - la Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione e la Cultura, Università e Politiche Giovanili, mentre - per parte greca - il Segretariato Generale per la Ricerca e Tecnologie presso il Ministero dell'Istruzione, Apprendimento permanente e Affari religiosi.

L'Accordo prevede l'istituzione di un Comitato congiunto, composto da rappresentanti di entrambi i Paesi, che avrà il compito di valutare ed elaborare le materie relative all'attuazione dell'intesa e predisporrà, negozierà e sottoscriverà i programmi esecutivi.

Questo Accordo di cooperazione in campo culturale, educativo e scientifico fra il Governo sammarinese e il Governo greco potrà dunque aprire nuove opportunità e contribuire ad una più ampia prospettiva di rapporto tra i due Paesi.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

in riferimento a quanto esposto ho l'onore di richieder Loro di voler ratificare l'Accordo di cooperazione in campo culturale, educativo e scientifico fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Ellenica.

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA IN MATERIA DI COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE, EDUCATIVO E SCIENTIFICO

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Ellenica (qui di seguito definiti "Parti Contraenti"),

desiderando sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nei settori culturale, educativo, scientifico, giovanile e sportivo,

convinti che tale cooperazione contribuirà ad una migliore comprensione reciproca e all'intensificazione delle relazioni a vari livelli,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti svilupperanno la propria cooperazione nel campo culturale e incoraggeranno in particolare:

- a) iniziative volte a organizzare attraverso le autorità competenti di ogni Paese, esposizioni e altri eventi culturali per la promozione di opere d'arte,
- b) presentazione di opere letterarie dell'altro Paese, comprese traduzioni, scambio di volumi, pubblicazioni e altri materiali culturali,
- c) partecipazione dei rappresentanti dei due Paesi in conferenze, concorsi, festival e incontri internazionali su temi culturali organizzati dall'altro Paese,
- d) sviluppo dei contatti fra associazioni di artisti e autori dei due Paesi e scambio di specialisti nei settori delle arti e della formazione artistica, così come di autori, critici e artisti,
- e) scambi di gruppi o singoli interpreti teatrali, musicali, artistici e folcloristici,
- f) sviluppo di contatti nel settore cinematografico attraverso lo scambio di pellicole e la partecipazione a festival cinematografici internazionali organizzati dall'altro Paese,
- g) scambio di informazioni e visite di esperti nei settori dell'archeologia, museologia, conservazione, architettura e patrimonio culturale,
- h) scambio di informazioni su opere legate alla tutela e alla conservazione di monumenti e beni storici e culturali,
- i) organizzazione di eventi bilaterali per lo studio di temi legati alla tutela del patrimonio culturale.

Articolo 2

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di studenti universitari, dottorandi, conferenzieri, studiosi, ricercatori, insegnanti, professori, scienziati e altri specialisti nel settore dell'istruzione.

Articolo 3

Le Parti Contraenti, sulla base della disponibilità di risorse, promuoveranno gli scambi nell'ambito della concessione di borse di studio a livello universitario e post-universitario come pure nell'ambito della ricerca negli istituti di istruzione superiore.

Articolo 4

Le Parti Contraenti promuoveranno e rafforzeranno la cooperazione diretta fra i propri istituti di istruzione superiore come pure fra le organizzazioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi.

Articolo 5

Le Parti Contraenti faciliteranno l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altro Paese.

Articolo 6

Le Parti Contraenti scambieranno informazioni e documentazione al fine di facilitare le proprie autorità competenti nel processo di riconoscimento di certificati, attestati, diplomi, lauree e titoli di studio universitari, sulla base delle legislazioni e delle normative in vigore in ogni Paese.

Articolo 7

I Paesi Contraenti svilupperanno la cooperazione fra i propri archivi e le proprie biblioteche pubbliche in base alla legislazione in vigore nei due Paesi.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno e faciliteranno sulla base del reciproco beneficio, scambi e collaborazioni nei settori della Ricerca, della Tecnologia e dello Sviluppo e forniranno opportunità adeguate ad intensificare i contatti fra istituti e organizzazioni scientifiche, istituti di ricerca, università e altri istituti di istruzione superiore, altri enti pubblici e privati, studiosi, ricercatori e specialisti dei due Paesi; promuoveranno inoltre attività congiunte in aree specialistiche e in materie di comune interesse.

Al fine di sviluppare ed espandere la cooperazione scientifica, le Parti Contraenti faciliteranno e finanzieranno:

1. visite, viaggi studio e consultazioni di ricercatori, scienziati e altri specialisti
2. elaborazione e attuazione congiunta di programmi di ricerca e progetti e di scambio dei risultati degli stessi
3. organizzazione di corsi, convegni e simposi congiunti
4. scambio di materiale audiovisivo di natura scientifica
5. organizzazione di esposizioni e mostre scientifiche
6. scambio di letteratura, documentazione e informazione scientifica

Le agenzie preposte all'attuazione di queste iniziative sono, per la parte greca, la Segreteria Generale per la Ricerca e la Tecnologia presso il Ministero dell' Istruzione, Apprendimento permanente e Affari Religiosi e per la parte sammarinese, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Università e Politiche Giovanili.

Uno speciale Protocollo per l'attuazione degli scambi di cui sopra sarà sottoscritto nella capitale di uno dei due Paesi Contraenti.

I finanziamenti alla cooperazione summenzionata saranno predisposti congiuntamente su base di equità dalle due Parti Contraenti, in considerazione delle possibilità e delle risorse dei due Stati.

Articolo 9

Le Parti Contraenti promuoveranno la propria attiva cooperazione nell'ambito dell'UNESCO e delle altre organizzazioni internazionali nei settori culturale, educativo e scientifico.

Articolo 10

Le Parti Contraenti riconoscono l'importanza dello sport come mezzo per rafforzare la pace nel mondo e promuovere la fratellanza e l'amicizia fra i popoli e gli esseri umani. Riconoscono, inoltre, il significativo ruolo educativo, sociale e ricreativo dello sport, nonché il suo particolare contributo alla salute pubblica. Per tali ragioni, le due Parti si impegneranno a incoraggiare una più ampia cooperazione nei settori dello sport e dell'educazione fisica, al fine di instaurare contatti diretti fra le organizzazioni sportive statali nei due Paesi.

Il contenuto e i particolari di questa collaborazione, che comprendono la possibilità di cooperazione fra le organizzazioni sportive dei due Paesi, saranno stabiliti dalle stesse organizzazioni statali.

Articolo 11

Le Parti Contraenti coopereranno nel settore giovanile incoraggiando i contatti fra i giovani e la cooperazione diretta fra le organizzazioni giovanili dei due Paesi.

Articolo 12

Per dare attuazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno un Comitato congiunto greco-sammarinese composto da rappresentanti di entrambi i Paesi Contraenti, che si riunirà una volta ogni tre anni ad Atene e a San Marino a turno. Il Comitato valuterà le materie relative all'attuazione del presente Accordo ed elaborerà, negozierà e sottoscriverà i Programmi Esecutivi del presente Accordo.

Articolo 13

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di notifica delle Parti Contraenti dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità giuridiche previste dalle loro rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.

Articolo 14

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente sarà rinnovato automaticamente per periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti Contraenti notifichi all'altra Parte Contraente per iscritto entro sei mesi dalla scadenza la propria intenzione di risolvere l'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in San Marino, il giorno 10 giugno 2010, in due copie originali in lingua italiana, greca e inglese, i cui testi fanno parimenti fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Antonio Di Giacomo

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ELLENICA**

[Signature]